

STATUTO

ISSR “Romano Guardini” – Trento

TITOLO I

NATURA E FINE

Art. 1

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” (in seguito ISSR) di Trento, è un'Istituzione accademica ecclesiastica eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (in seguito CEC). È collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto (in seguito FTTr) ed è posto sotto la sua responsabilità accademica. L'ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente dall'Arcidiocesi di Trento.

Art. 2

L'ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale l'educazione cristiana, e in particolare la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con peculiare attenzione al versante dell'evangelizzazione, dell'inculturazione della fede, dell'animazione cristiana della società nell'ambito della missione propria della Chiesa, dell'insegnamento di Religione cattolica (in seguito IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado eccettuate le Istituzioni di livello universitario.

Art. 3

L'ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all'approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica delle discipline filosofico-teologiche e delle conoscenze concernenti l'uomo nella molteplicità dei suoi aspetti. L'ISSR si prefigge di collaborare con altre istituzioni accademiche, al fine di garantire la qualità della propria offerta formativa, un'adeguata apertura al panorama scientifico e un proficuo ampliamento dell'orizzonte ecclesiale.

Art. 4

L'ISSR è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, e dal presente Statuto, in sintonia con lo Statuto della FTTr.

TITOLO II AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 5

La responsabilità della vita e della promozione dell'ISSR viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dalle autorità accademiche dell'ISSR in comune con la FTTr, ovvero il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà, e dalle autorità proprie dell'ISSR, ovvero il Moderatore, il Direttore, il Consiglio d'Istituto. Tale responsabilità si attua attraverso la sollecitudine per il corretto insegnamento della Dottrina cattolica, la promozione del livello accademico-scientifico dell'Istituto, la ricerca e la qualificazione del corpo docente, il sostegno economico dell'Istituto.

Art. 6

Il Gran Cancelliere

I compiti del *Gran Cancelliere* sono:

- a) promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b) richiedere alla CEC l'erezione canonica di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l'approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
- c) informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- d) nominare i docenti stabili e il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 7

Il Preside

Al *Preside* della Facoltà Teologica spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio d'Istituto;
- c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
- d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC;
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 8

Il Consiglio di Facoltà

Al *Consiglio di Facoltà* spetta:

- a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei Docenti dell'ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire

- sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
 - e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
 - f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;
 - g) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere alla CEC.

Art. 9

Il Moderatore

Il *Moderatore* dell'ISSR è l'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Trento a cui compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) dare il nulla osta per la nomina del Direttore e dei docenti stabili;
- c) nominare il vice-Direttore;
- d) nominare i Docenti non stabili concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- e) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, atteso l'art. 20;
- f) sorvegliare l'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- g) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- h) nominare l'Economo e il Segretario dell'ISSR, sentito il parere del Direttore;
- i) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- j) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della FTTr e con il Direttore dell'ISSR;
- k) esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti.

Art. 10

Il Direttore

§ 1 Il *Direttore* dell'ISSR è nominato dal Gran Cancelliere, fra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio di Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

§ 2 Il *Direttore* dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

§ 3 Al *Direttore* compete:

- a) rappresentare l'Istituto davanti alle Autorità civili, al Moderatore e alle Autorità della FTTr;
- b) dirigere e coordinare l'attività dell'ISSR, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c) convocare e presiedere le sessioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;

- e) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell'Economo e del Segretario;
- f) fornire al Preside le informazioni annuali e redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
- g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della FTTr e con il Moderatore;
- h) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà.

Art. 11

Il vice-Direttore

Il *vice-Direttore* è nominato dal Moderatore. Egli presiede, d'intesa col Direttore, all'organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche.

Art. 12

Il Consiglio d'Istituto

§ 1 Il *Consiglio d'Istituto* è composto da:

- a) il Direttore;
- b) il vice-Direttore;
- c) tutti i Docenti stabili;
- d) due rappresentanti dei non stabili eletti annualmente dal Collegio dei Docenti;
- e) il Preside della Facoltà o un suo Delegato;
- f) il Moderatore o un suo Delegato;
- g) due studenti ordinari eletti ogni anno dall'assemblea degli studenti;
- h) il Segretario con compiti di attuario.

§ 2 Il *Consiglio d'Istituto* decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§ 3 Il *Consiglio d'Istituto* è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

§ 4 Spetta al *Consiglio d'Istituto*:

- a) stabilire i piani di studi e il Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- c) proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;
- d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore.

TITOLO III DOCENTI

Art. 13

§ 1 Tutti i Docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR (cf. art. 3). L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§ 2 Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 10, lettera *d*.

Art. 14

§ 1 I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.

§ 2 Per la cooptazione e la promozione dei Docenti dell'ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalle annesse *Ordinationes*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC (28 giugno 2008), dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI*, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI (29 luglio 2014).

Inoltre si richiede che il candidato:

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito di congruo Dottorato;
- c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
- d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche.

§ 3 I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

§ 4 Nell'ISSR i Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

Art. 15

§ 1 I Docenti non stabili si dividono in *Docenti incaricati*, *invitati*, *assistenti*. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

§ 2 I Docenti *incaricati* e *invitati* sono nominati dal Moderatore, su proposta del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

§ 3 Ad un Docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

§ 4 Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 16

§ 1 I Docenti assistenti sono nominati dal Direttore dell'ISSR, su proposta del Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto il consenso del Moderatore e la relativa *missio canonica*, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

§ 2 Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di riferimento nell'insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 17

§ 1 I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il Collegio dei Docenti. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell'Istituto e ad una conoscenza reciproca dei Docenti.

§ 2 Il Collegio dei Docenti elegge annualmente i propri rappresentanti – che possono essere riconfermati – in Consiglio di Istituto.

§ 3 Il Collegio dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 18

§ 1 L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti. I Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

§ 2 I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 19

La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, compreso il caso di comprovato plagio, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia Christiana*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC (28 giugno 2008), dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI*, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI (29 luglio 2014).

TITOLO IV STUDENTI

Art. 20

L'ISSR può accogliere i fedeli cattolici che, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le Scienze Religiose. L'Istituto deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

Art. 21

§ 1 Gli Studenti si dividono in *ordinari*, *straordinari*, *uditori* e *ospiti*. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'ISSR nei modi determinati dallo Statuto.

§ 2 Gli Studenti *ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla FTTr, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell'ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.

§ 3 Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l'accesso all'Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze religiose. Potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

Art. 22

§ 1 Gli Studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.

§ 2 Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri, previo colloquio con il Direttore, di avere idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

§ 3 Il *curriculum* di detti Studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo Studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'art. 22.

Art. 23

§ 1 Gli Studenti *uditori* sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

§ 2 Gli Studenti *ospiti* sono coloro che sono iscritti ad un'altra istituzione accademica e ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi e di sostenere i relativi esami.

Art. 24

Gli Studenti che, avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, diventano *fuori corso*.

Art. 25

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 26

Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, compreso il caso di comprovato plagio, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto, fatto salvo il diritto alla difesa, anche mediante ricorso al Moderatore.

TITOLO V OFFICIALI

Art. 27

L'ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l'Economo, il Bibliotecario e il Personale ausiliario addetto.

Art. 28

Il Segretario

§ 1 Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'ISSR ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 Al *Segretario* spetta:

- a) attuare le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma;
- d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- e) compilare l'annuario dell'ISSR, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
- g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
- h) coordinare il personale ausiliario addetto all'ISSR;
- i) curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di "prima nota";
- j) redigere i verbali delle sedute del Consiglio d'Istituto.

Art. 29

Il *Segretario* può essere coadiuvato da Personale ausiliario approvato dal Direttore in accordo con l'Economo.

Art. 30

L'Economo

§ 1 L'*Economo* è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 All'*Economo* spetta:

- a) curare l'ordinaria gestione economica dell'ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;

- c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili in accordo con il Segretario;
- d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.

Art. 31

L'*Economo* può essere coadiuvato da Personale ausiliario approvato dal Direttore.

Art. 32

Il Bibliotecario

§ 1 La Biblioteca dell'ISSR è la "Biblioteca Diocesana Vigilantium". Il *Bibliotecario* della medesima è nominato dal Moderatore, sentito il parere del Direttore e del Consiglio d'Istituto.

§ 2 Spetta al *Bibliotecario*, in accordo con le autorità dell'ISSR:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la Biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l'*Economo* e il Direttore;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
- f) presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della Biblioteca stessa.

Art. 33

Il *Bibliotecario* può essere coadiuvato da Personale ausiliario approvato dal Direttore e in accordo con l'*Economo*.

Art. 34

Personale ausiliario

Il *personale ausiliario* svolge incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l'assenso del Moderatore, sentito il parere dell'*Economo*.

TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 35

L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS, e si articola in due indirizzi: pedagogico-didattico e teologico-pastorale. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

- per il primo ciclo, il titolo accademico di *Baccalaureato in Scienze Religiose*;
- per il secondo ciclo, il titolo accademico di *Licenza in Scienze Religiose*.

La *Nota* della CEI dell'8 giugno 2009 ha stabilito che la denominazione italiana dei titoli sia rispettivamente *Laurea in Scienze Religiose* e *Laurea magistrale in Scienze Religiose*.

Art. 36

In ottemperanza all'*Istruzione* della CEC, il programma degli studi prevede, nell'ambito del *percorso triennale*:

- Storia della Filosofia;
- Filosofia sistematica;
- Sacra Scrittura;
- Teologia fondamentale;
- Teologia dogmatica;
- Teologia morale;
- Teologia spirituale;
- Teologia Liturgica;
- Patrologia e Storia della Chiesa;
- Diritto canonico.

Nell'ambito del *percorso magistrale* vengono proposte, oltre alle scienze religiose, anche scienze umane e di indirizzo pedagogico-didattico e teologico-pastorale, quali:

- Teologia pastorale e Catechetica;
- Storia e Teologia delle religioni;
- Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni;
- Psicologia e Sociologia dell'educazione;
- Didattica generale e Didattica dell'IRC;
- Teoria della scuola e legislazione scolastica.

Sono previste anche discipline complementari e opzionali.

TITOLO VII GRADI ACCADEMICI

Art. 37

I gradi accademici di *Baccalaureato in Scienze Religiose* e di *Licenza in Scienze Religiose* sono conferiti dalla Facoltà.

Art. 38

I requisiti per conseguire il *Baccalaureato in Scienze Religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza passiva di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di non meno di tre docenti.

Art. 39

I requisiti per conseguire la *Licenza in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza passiva di due lingue straniere;
- c) aver composto e discusso pubblicamente, davanti al Relatore, a due Correlatori, al Preside e al Direttore, un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto.

TITOLO VIII SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 40

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della propria Biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà.

Art. 41

§ 1 L'amministrazione dell'ISSR è autonoma. La copertura economica delle sue attività conta sul contributo annuo dell'Arcidiocesi di Trento, sulle tasse degli studenti e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni o da altre elargizioni. Inoltre, la gestione economica dell'ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'ISSR. È convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare in Consiglio d'Istituto e al Moderatore. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica cinque anni.

§ 2 Il bilancio dell'ISSR è approvato dal Consiglio per gli affari economici.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 42

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte dal Gran Cancelliere alla *Congregazione per l'Educazione Cattolica* per la debita approvazione.

Art. 43

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 44

La *Congregazione per l'Educazione Cattolica* ha potere di deliberare lo scioglimento dell'ISSR.

Trento, 11 aprile 2017